

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DELLA GIUSTIZIA E DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI SABATO 2 MARZO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA PAOLUCCI

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modificazioni all'ordinamento forense (<i>Approvato dal Senato</i>)	157
Aumento degli onorari forensi e notari (<i>Approvato dal Senato</i>)	158

La riunione comincia alle 12.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Baccari, Foraboschi, Madia, Terzi e Ventrella della Commissione della giustizia, e Bocchetti, Buronzo, Caradonna, Casini e Luporini della Commissione delle professioni ed arti.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento forense. (*Approvato dal Senato*). (642)

ORLANDO GIUSEPPE, *Relatore*, ricorda che il vigente ordinamento forense fu attuato con il Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XI, n. 1579 convertito nella legge 22 gennaio 1934-XI, n. 36. In questo

periodo di applicazione, si è vista la necessità di apportarvi alcune modificazioni suggerite dall'esperienza, nonché dal clima politico in cui viviamo. Queste modificazioni hanno quindi un duplice scopo: colmare le varie lacune che si sono riscontrate nel vigente ordinamento professionale e introdurre disposizioni completamente innovative, più rispondenti, cioè, allo spirito della nostra rivoluzione che ogni giorno più si innesta nella legislazione dello Stato fascista.

Rileva che la Commissione legislativa del Senato ha approvato il disegno di legge con qualche emendamento.

Fa presente che hanno formato oggetto delle nuove disposizioni particolarmente la iscrizione negli albi e le condizioni relative, gli esami di procuratore e di avvocato e quelle per l'iscrizione nell'albo speciale per patrocinio avanti le magistrature superiori e la disciplina della professione.

Fa notare che le nuove norme mirano sostanzialmente ad elevare sempre più il ministero forense per adeguarlo con più decisa volontà al concetto mussoliniano quale fu espresso nel discorso agli avvocati del 28 maggio 1935.

Ricordate le parole dette dal Duce, in quell'occasione, afferma che, informandosi allo spirito ed alla luminosa visione che da quelle parole promanano, le Commissioni riunite

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

potranno approvare con plauso il disegno di legge.

Avverte che l'articolo 1 del disegno di legge contiene tutte le modifiche alla vigente legge, mentre dall'articolo 2 in poi si contengono le modifiche al regolamento di attuazione 22 gennaio 1934, n. 37.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

ORLANDO GIUSEPPE, *Relatore*, pone in rilievo, oltre ad altre modifiche apportate alla legge vigente dall'articolo 1 del disegno di legge, quella portata in aggiunta all'articolo 17, con la quale si richiede, tra gli altri requisiti per l'iscrizione negli albi professionali, anche quello di essere iscritto al Partito nazionale fascista.

La Commissione legislativa del Senato ha portato un emendamento alla disposizione, aggiungendo che tale requisito non è richiesto per coloro che, alla data dell'entrata in vigore della legge, si trovino già iscritti negli albi professionali. In conformità dello spirito che ha informato questo temperamento di carattere transitorio, riterrebbe opportuno chiarire che la dizione « albi professionali » debba intendersi — per ragione di analogia — in senso lato e che quindi vi si abbiano a comprendere anche i « registri dei praticanti procuratori ».

MAGGI non condivide il concetto di apportare alla legge questa ulteriore eccezione, poichè, se si è ritenuto di riconoscere come consacrata dal tempo la posizione di coloro che sono già iscritti negli albi e quindi non si è voluto, per costoro, dare effetto retroattivo alla legge, non è ammissibile che altrettanto possa farsi per quei giovani praticanti che, da poco usciti dalle Università, non abbiano sentito il clima storico della Rivoluzione fascista e non si siano iscritti al Partito.

ORLANDO GIUSEPPE, *Relatore*, fa notare che egli non intendeva proporre un emendamento al disegno di legge, ma soltanto far risultare dalla sua relazione un chiarimento di carattere interpretativo, conforme al concetto che ha ispirato l'emendamento del Senato.

FARINACCI osserva che, se un chiarimento deve esser dato, questo dev'essere piuttosto conforme al concetto espresso dal camerata Maggi. Se vogliansi tollerare, ancora, professionisti che sono ormai tollerati da una ventina d'anni, per i giovani la cosa è diversa: essi non possono entrare negli albi professionali se non si sono sottoposti alla disciplina che l'iscrizione al Partito impone.

VECCHINI ALDO rileva che indubbiamente risulta dalla discussione svoltasi in

seno alla Commissione legislativa del Senato, che essa intendeva comprendere nella disposizione eccezionale e transitoria introdotta coll'emendamento, — oltre gli avvocati e i procuratori — anche i praticanti procuratori, per la considerazione che vi sono dei praticanti procuratori i quali sono già nel secondo anno di pratica ed aspirano, nell'anno 1940, a dare gli esami. A costoro resterebbe inibito l'ingresso negli albi se non beneficiassero della speciale disposizione.

Non avendo la Commissione del Senato fatta la necessaria precisazione, ritiene che ad ovviarvi non sarebbe sufficiente un chiarimento nella relazione, ma bisognerebbe essere espliciti nella legge e dire: « albi professionali e registro dei praticanti procuratori ». Ma se la Commissione è d'avviso — come lo è egli stesso — che questi praticanti procuratori debbano restar fuori dagli albi professionali, se non sono iscritti al Partito, per il fatto che i giovani dovevano provvedere a mettersi in tempo nei ranghi, allora, lasciandò ferma la dizione così come è stata stilata dal Senato e dimenticando qual'è stato lo spirito che ha dettato l'emendamento, i praticanti procuratori resteranno esclusi dal beneficio, non potendosi nella dizione « albi professionali » comprendere anche il registro dei praticanti.

ORLANDO GIUSEPPE, *Relatore*, dichiara di essere anch'egli del medesimo avviso. Fa solo notare che, essendo ovvio che la legge non ha effetto retroattivo, l'emendamento del Senato non avrebbe avuto ragione d'essere per i soli iscritti negli albi professionali, se non avesse avuto di mira anche la sanatoria per i praticanti procuratori che, diversamente, non potranno entrare negli albi professionali. Perciò ha ritenuto di dover dare il chiarimento interpretativo secondo lo spirito dell'emendamento.

MAGGI ritiene utile chiarire definitivamente nel testo nella legge che l'iscrizione nei registri praticanti non è equivalente all'iscrizione nell'albo dei professionisti e propone di introdurre un siffatto emendamento al n. 8° dell'articolo 17 della legge.

FARINACCI non trova opportuno ritardare l'approvazione della legge con un rinvio al Senato per simile emendamento.

L'articolo lasciato nel suo testo integrale è sufficiente per essere interpretato secondo la lettera e secondo lo spirito che ha animato l'attuale discussione.

MAGGI non insiste.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 1. (*È approvato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Pone in discussione l'articolo 2 e comunica che a quest'articolo è stato presentato dal Consigliere nazionale Fodale il seguente emendamento:

All'articolo 2, secondo comma, alle parole: « all'interessato dev'essere assegnato un termine non minore di giorni dieci per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti » *sostituire:* « all'interessato deve essere comunicata ogni circostanza necessaria onde proporre entro un termine non minore di giorni dieci le proprie deduzioni ».

Fa però presente che questo emendamento non è accettato dal Governo. Il Ministro di grazia e giustizia, in conformità, del resto, a quanto ha osservato nella relazione ministeriale, ha scritto in proposito:

« Ho preso visione dell'emendamento proposto dal Consigliere Fodale Ernesto all'articolo 2 del disegno di legge indicato in oggetto ed in merito debbo rilevare quanto appresso:

« L'emendamento proposto dal nominato Consigliere nazionale ripristinerebbe, salvo varianti di pura forma, l'attuale articolo 54 del regolamento forense che si era inteso modificare con l'articolo 2 del disegno di legge.

« Il citato articolo 45 impone nei procedimenti disciplinari l'obbligo della contestazione all'incolpato « di ogni circostanza necessaria per metterlo in grado di proporre le sue deduzioni ».

« Questa dizione, come si è dimostrato in pratica, dà luogo ad ogni sorta di appigli procedurali, dei quali gli incolpati non mancano di valersi a scopo dilatorio nel caso di omissione, nei fatti contestati, di circostanze spesso del tutto irrilevanti.

« Nè può dirsi — in rapporto ai criteri che sembrano ispirare la proposta di emendamento — che la formula del disegno di legge non salvaguardi il diritto di difesa del prevenuto, dato che con essa si dispone comunque la comunicazione « dei fatti » per i quali si procede.

« Analogo sistema si segue per la comunicazione degli addebiti negli altri regolamenti professionali, nonchè in quello 20 novem-

bre 1930-IX, n. 1595, sugli amministratori giudiziari.

« Del resto il medesimo principio che, cioè, l'incolpato debba essere informato soltanto dei fatti addebitatigli, senza specificazione delle « circostanze necessarie » alle sue deduzioni difensive, vige anche per i procedimenti disciplinari a carico degli impiegati civili delle pubbliche Amministrazioni, a norma del relativo stato giuridico, che è fondamentale in materia disciplinare.

« Ritengo pertanto che l'emendamento proposto non sia da accogliere ».

*Il Ministro
GRANDI.*

FODALE ritira l'emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 2. (*È approvato*).

Pone in discussione gli altri articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento degli onorari forensi e notari. (644)

CASICCIA, *Relatore*, rileva che il disegno di legge tende ad attribuire più eque retribuzioni alle professioni di avvocato, di procuratore, di patrocinatore legale e di notaio.

L'articolo 1 della legge dispone, a tal uopo, la soppressione delle riduzioni che erano state determinate dalla precedente legge 7 giugno 1937-XV, n. 865. Gli articoli successivi riguardano esclusivamente gli onorari dei notai ai quali si attribuisce un qualche lieve miglioramento e qualche semplificazione soprattutto nelle voci di specifiche tariffe professionali.

Dato lo scopo del disegno di legge, ritiene che esso possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 12,35.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modificazioni all'ordinamento forense. (642)

ART. 1.

Al Regio decreto-legge 27 novembre 1933, anno XII, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, sono apportate le modificazioni seguenti:

1^o) La lettera *d*) dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:

« *d*) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti ».

2^o) Il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti.

« È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto ».

3^o) Al primo comma dell'articolo 17 è aggiunto il numero:

« 8^o) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista. Tale requisito non è richiesto per coloro che alla data dell'entrata in vigore

della presente legge si trovino iscritti negli albi professionali ».

4^o) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore debbano avere luogo presso il Ministero di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le Corti d'appello.

« Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla Commissione esaminatrice la quale è nominata dal Ministro di grazia e giustizia e si compone di:

« sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;

« tre professori di materie giuridiche presso una Università del Regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;

« sei avvocati designati dal Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori.

« Possono essere chiamati a fare parte della Commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

« È in facoltà del Presidente di suddividere la Commissione in tre Sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato più elevato in grado o di maggiore anzianità e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il Presidente della Commissione ripartisce fra le tre Sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione stessa per l'espletamento delle prove scritte ed orali ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

5^o) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui gli esami abbiano luogo presso le Corti d' Appello, i candidati di una o più Corti possono essere raggruppati nella sede di altra Corte stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

« In questo caso il tema, unico per ciascuna prova scritta, è dato dal Ministro di grazia e giustizia.

« Le Commissioni esaminatrici sono nominate dallo stesso Ministro, e ciascuna è composta di cinque membri: un magistrato della carriera giudicante, di grado non inferiore al quinto, che la presiede, un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto, un professore di materie giuridiche presso una Università del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo o incaricato, e due avvocati designati dal Direttorio del Sindacato del capoluogo del distretto della Corte d'appello tra gli avvocati aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti al momento della nomina all'albo del capoluogo medesimo.

« Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

« I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo ».

6^o) Il quinto comma dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

« La deliberazione, unica per tutti i candidati, è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore del Re riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d'Appello. Questo ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo ».

7^o) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Il procuratore iscritto nell'albo della circoscrizione da almeno due anni può chiedere il trasferimento ad altra sede nella quale intenda fissare la residenza, purchè non si

trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza.

« Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

« Il numero dei posti da attribuire annualmente per trasferimento in ciascun albo non può superare il decimo di quelli messi a concorso per lo stesso anno a termini dell'articolo 19 e, qualora il numero dei posti messi a concorso sia inferiore a dieci, si può far luogo, nell'anno, ad un trasferimento.

Le domande di trasferimento debbono essere presentate al Direttorio del Sindacato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa il numero dei posti a concorso. Nella loro decisione si tiene conto, oltre che delle benemeritenze militari, politiche e demografiche degli aspiranti, dell'appartenenza per origine o per precedente residenza al distretto della Corte d'Appello, dell'anzianità professionale, dell'esito degli esami, dei motivi di famiglia, nonchè della condizione di orfano di avvocato deceduto nel biennio, stabilita dall'articolo 23, n. 3.

« Per la iscrizione in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 31 ».

8^o) Al primo comma dell'articolo 26 sono aggiunte le lettere:

« d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale;

« e) coloro che per almeno dodici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali i Capi della Corte d'Appello attestino che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell'esercizio delle funzioni ».

9^o) Il quinto comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia, e si compone di:

« tre magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e due di grado non inferiore al quinto;

« un professore di ruolo di materie giuridiche presso una Università del Regno;

« tre avvocati designati dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e procuratori ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

10°) All'articolo 30, lettera c) è sostituita la seguente:

« c) gli ex prefetti del Regno con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno ».

11°) Al primo comma dell'articolo 30 sono aggiunte le lettere:

« e) coloro che, avendo conseguito la abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale;

« f) coloro che per almeno quindici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai Capi della Corte d'Appello nei sensi di cui all'articolo 26, lettera e ».

12°) Il comma quinto dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore del Re riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d'Appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio Superiore Forense. Il ricorso del Pubblico ministero ha effetto sospensivo ».

13°) Al primo comma dell'articolo 34 è aggiunta la lettera:

« d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d'insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale ».

14°) L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore ed ha facoltà di annullarli quando siano avvenute irregolarità. Egli può intervenire in seno alle Commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami ».

15°) Il secondo comma dell'articolo 38 è sostituito dai seguenti:

« La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Direttorio del Sin-

dacato che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Direttorio del Sindacato nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede; ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro Direttorio.

« Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la Corte d'Appello o il Tribunale, ovvero su ricorso dell'interessato ».

16°) All'articolo 44 sono aggiunti i commi seguenti:

« Le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti danno immediatamente avviso al Pubblico ministero presso il Tribunale ed al Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo, in cui il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite l'apertura del procedimento disciplinare o l'applicazione della sospensione cautelare.

« Se il Direttorio del Sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il Pubblico ministero presso il Tribunale con rapporto motivato ».

17°) Il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« Il professionista radiato dall'albo può esservi reinscritto purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei anni e sulla domanda di reinscrizione è competente a decidere il Direttorio del Sindacato Nazionale Fascista della categoria se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato o di procuratore, ovvero per delitto contro la pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio.

« Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data della sospensione ».

18°) Il primo comma dell'articolo 50 è sostituito dai seguenti:

« Le decisioni del Direttorio del Sindacato nazionale e dei Direttori dei Sindacati locali sono notificate in copia integrale entro quin-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dici giorni all'interessato ed al Pubblico ministero presso il Tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare.

« Il Pubblico ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al Pubblico ministero presso la Corte d'Appello. Quest'ultimo e l'interessato possono, entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, proporre ricorso al Consiglio Superiore Forense ».

19°) La denominazione del titolo V è mutata nella seguente:

« Del Consiglio Superiore Forense ».

20°) Il primo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

« Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio Superiore Forense ».

21°) All'articolo 61 sono aggiunti i commi seguenti:

« Fermo il disposto degli articoli 4 e 7 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, numero 1531, sul procedimento d'ingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all'autorità giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito l'albo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore.

« Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto ».

22°) L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

« I procuratori laureati in giurisprudenza ex combattenti possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale, ovvero essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore.

« I procuratori ex combattenti iscritti nell'albo prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1674, possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio professionale ».

23°) All'articolo 96 è aggiunto il comma seguente:

« La facoltà di patrocinare in materia penale dinanzi alle Corti di Appello e di Assise del Regno, accordata ai procuratori di cui all'articolo 68 della legge 25 marzo 1926-IV, n. 453, cessa con l'entrata in vigore della presente legge ».

24°) Il quarto comma dell'articolo 97 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione agli esami di avvocato a norma del precedente comma è consentita fino al 31 dicembre 1942-XXI ».

25°) L'articolo 100 è sostituito dal seguente:

« Le norme relative alla determinazione degli onorari di avvocato, attualmente vigenti, avranno efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 45 del Regio decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, contenente le norme integrative e d'attuazione del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, numero 1578, sull'ordinamento forense, è sostituito dal seguente:

« Nei casi preveduti negli articoli 24, comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, e 43, comma secondo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, all'interessato dev'essere assegnato un termine non minore di giorni dieci per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti ».

ART. 3.

Il ricorso al Consiglio Superiore Forense proposto dal professionista avverso la deliberazione di radiazione dall'albo è fissato alla prima udienza dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 60 e 61 del Regio decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37.

ART. 4.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Superiore Forense è necessario l'intervento di sette membri.

La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal Pubblico ministero, dev'essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dalla ricevuta del versamento di lire cento eseguito presso un ufficio del registro.

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1003, sugli esami per l'iscrizione nell'albo speciale, è sostituito dal seguente:

« Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

« Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per casi

sazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

« Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

« La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

« Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse ».

ART. 6.

L'articolo 4 del Regio decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1482, sugli esami per l'iscrizione nell'albo speciale, è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale si svolgono in tre giorni non consecutivi.

« La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal Presidente della Commissione, il quale provvede altresì ad assegnare a ciascun candidato il tema per la prova orale.

« La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato ».

ART. 7.

L'articolo 7 del Regio decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1482, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal Presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

« Ultimate le prove orali, la Commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

« Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20, commi secondo e terzo, 22, 23, comma primo, 24 e 30 del Regio decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37 ».

ART. 8.

Presso le Commissioni per gli esami di avvocato e di procuratore in Roma e per quelli per l'iscrizione nell'albo speciale, sono costituiti uffici di segreteria, ai quali sono addetti magistrati, che li dirigono, e cancellieri nominati dal Ministero di grazia e giustizia nel numero occorrente.

ART. 9.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttorii dei Sindacati Fascisti avvocati e procuratori inviteranno gli avvocati ed i procuratori appartenenti all'albo della circoscrizione, assegnando un termine non maggiore di giorni trenta per la risposta, a dichiarare per iscritto sul proprio onore:

a) che essi non si trovano in alcuna delle condizioni che vietano o limitano l'esercizio della professione forense;

b) che essi non sono iscritti contemporaneamente nell'albo di altra circoscrizione come avvocati o come procuratori.

Qualora le dichiarazioni non pervengano entro il termine assegnato, il professionista può essere sospeso dall'esercizio professionale fino a quando non abbia adempiuto alla richiesta.

ART. 10.

Anche indipendentemente dalla dichiarazione di cui all'articolo precedente, i Direttorii dei Sindacati adotteranno, secondo i casi, i provvedimenti di cancellazione dall'albo o di iscrizione nell'elenco speciale in confronto di coloro che risultino trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo stesso.

Contro la deliberazione del Sindacato è ammesso il ricorso al Consiglio Superiore Forense. Il ricorso ha effetto sospensivo.

ART. 11.

Nel rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9 il professionista che sia iscritto come avvocato o come procuratore in due albi diversi dovrà indicare a quale dei due appartenga per ragione di effettiva residenza ed in quale intenda conservare l'iscrizione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttorii dei Sindacati Fascisti degli avvocati e dei procuratori proce-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

deranno ad una revisione straordinaria degli albi, diretta ad accertare che tutti gli iscritti abbiano la residenza nella circoscrizione del Tribunale, secondo quanto è stabilito dagli articoli 17, n. 7, e 27, n. 3, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578; e pronunceranno la cancellazione di coloro che risultino avere perduto la residenza nella circoscrizione medesima, osservate le norme del procedimento relativo.

Ai procuratori cancellati dall'albo a norma del comma precedente, i quali chiedano l'iscrizione nell'albo della circoscrizione di loro effettiva residenza, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 25, del decreto-legge citato, come modificato con la presente legge, per quanto concerne il numero dei posti da assegnarsi entro l'anno in via di trasferimento ed il termine di due anni dalla precedente iscrizione.

ART. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttorii dei Sindacati Fascisti degli avvocati e procuratori procederanno ad una revisione straordinaria degli albi degli avvocati allo scopo di accertare negli iscritti posteriormente al 1° febbraio 1934-XII il possesso del requisito relativo al compimento del periodo di sei anni di esercizio della professione di procuratore, necessario per l'iscrizione nell'albo a termini dell'articolo 27, n. 2, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578.

Le relative deliberazioni sono notificate al Procuratore del Re a norma dell'articolo 31, ma il termine per il ricorso da parte del Pubblico ministero al Consiglio Superiore Forense è di tre mesi dalla notificazione.

ART. 13.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in Testo unico il Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, con la presente legge e con le altre disposizioni legislative sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, apportandovi le occorrenti modificazioni a scopo di coordinamento.

Aumento degli onorari forensi e notarili. (644)

ART. 1.

Gli onorari e i diritti degli avvocati, dei procuratori, dei patrocinatori legali e dei notai cessano di essere soggetti alle riduzioni

prevedute dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 865.

La disposizione si applica, a decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai redditi minimi garantiti ai notai, ridotti a termini dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1937-XV predetta.

ART. 2.

Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, previsti nel capo 1° della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e nelle successive sue modificazioni, non possono essere inferiori a lire 25.

ART. 3.

Agli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 20 e 24 della stessa tariffa sono sostituiti i seguenti:

All'articolo 3:

« L'onorario è di lire 50 per le procure generali ad affari, di lire 30 per le procure generali a liti, di lire 15 per le procure a liti innanzi ai pretori, di lire 10 per le procure a liti innanzi ai conciliatori, di lire 25 per ogni altra procura ad affari o a liti.

Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato per ogni persona di lire 5 ovvero di lire 2 se trattisi di procure a liti innanzi ai conciliatori.

Parimenti l'onorario è aumentato di lire 5 o di lire 2 per ogni persona quando più siano i mandatarî con facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro ».

All'articolo 4.

« L'onorario è di lire 60 per gli atti di consegna di testamento segreto, di lire 40 per gli atti di deposito di testamento olografo, di lire 5 per i certificati di vita per pensioni.

L'onorario è di lire 25 per gli atti di ratifica e per ogni altro atto di valore indeterminabile, compresi quelli indicati all'articolo 18, lettera c) del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358 ».

All'articolo 12:

« Per gli atti preparati dal notaio di commissione delle parti e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaio l'onorario di lire 20 per ciascuna ora o frazione di ora in tale lavoro impiegata ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

All'articolo 13:

« L'onorario ad ore è dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, e per gli atti di interpellanza, di constatazione e di offerta reale, salvo nel caso di accettazione dell'offerta l'applicazione degli articoli 6 e 7. Però per i verbali di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni o di deliberamento nelle vendite giudiziali saranno dovuti gli onorari di cui agli articoli 6 e 7.

È dovuto lo stesso onorario al notaio per il ricevimento del testamento pubblico e per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo. Esso è raddoppiato se il notaio viene richiesto per tali atti di notte tempo.

L'onorario ad ore è di lire 25 per ciascuna ora o frazione di ora ».

All'articolo 19:

« Per la ricerca di un atto spetta l'onorario di lire 2 se l'atto è indicato con data precisa, di lire 5 se manca tale indicazione ».

All'articolo 20.

« Per l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di privati è dovuto l'onorario di lire 3 per ogni mezz'ora di tempo impiegata nell'operazione.

Non è dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto se la parte ne commette pure la copia.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto con l'originale quando sia domandata dalle parti dopo il rilascio della copia da parte del notaio.

Non è dovuto alcun onorario per la ricerca, l'ispezione, la lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni di pubblico servizio da un'amministrazione governativa ».

All'articolo 24:

« Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio, compresa quella di cui all'articolo 18, ultimo capoverso del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358, è dovuto al notaio il diritto di lire 5 se l'atto è conservato in originale e di lire 4 se non è conservato in originale.

« Il notaio è tenuto a versare le seguenti quote di tale diritto: all'Archivio notarile distrettuale lire 3 per ciascun atto conservato e lire 2 per ogni altro atto; alla Cassa Nazionale del Notariato lire 1 per ciascun atto ».

ART. 4.

Gli onorari di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono comprensivi degli aumenti già apportati alla tariffa notarile e della quota di un quinto spettante, giusta le norme vigenti, alla Cassa Nazionale del Notariato.

ART. 5.

Non è dovuto al notaio alcun onorario:

a) per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio e per gli atti di riconoscimento di figli naturali, quando la parte interessata presenti l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorità comunale o di pubblica sicurezza;

b) per i certificati di vita relativi alle pensioni di guerra, a quelle vedovili e ad altre non eccedenti le lire 500 mensili.

c) per le copie degli atti richiesti ed interessanti le istituzioni pubbliche di beneficenza.